



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTI** gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

**VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTO** il Regolamento (UE) 14 dicembre 2020, n. 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTA** la Nota Ares (2021) 1379239 del 19/02/2021 «Self-assessment checklist for monitoring and control systems»;

**VISTA** la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;

**VISTA** l’art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

**VISTO** l’art. 1 comma 1044 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

**VISTO** il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2021;

**VISTO** il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

**SU PROPOSTA** del Ministro dell’economia e delle finanze

**DECRETA**



## Art.1

### *(Principi, finalità e definizioni)*

1. Il presente decreto definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea.

2. Ai fini del presente decreto assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nel Piano di cui al comma 1 e alla conseguente rilevazione dei dati di avanzamento attuativo nelle modalità e nella forma di massima tempestività, efficacia ed efficienza del dato nel pieno rispetto delle raccomandazioni previste agli artt. 18 e 24 del regolamento (UE) 2021/241.

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) **PNRR o Piano:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- b) **Pilastro:** uno dei sei settori di intervento del dispositivo di ripresa e resilienza di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di rafforzare, tra l'altro, la capacità di preparazione e di risposta alle crisi; politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze;
- c) **Missione:** risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
- d) **Componente:** elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
- e) **Misura del PNRR:** specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
- f) **Servizio Centrale per il PNRR:** Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- g) **Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR:** i Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle Misure (ossia delle riforme e/o investimenti) previsti nel PNRR (cfr. articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77);
- h) **Soggetto attuatore:** soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'articolo 1, comma 4, lett. o) del Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, indica che i soggetti attuatori sono: "soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art 9 co. 1 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel



PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”.

- i) **Procedure di attivazione del Piano:** l’insieme coordinato di fasi propedeutiche alla selezione e all’avvio degli investimenti e delle relative attività di realizzazione con indicazione delle tempistiche di adozione degli atti, delle strutture amministrative responsabili, di eventuali fattori di rischio nella realizzazione, nonché eventuali vincoli o condizioni.
- j) **Progetto o Intervento:** insieme di attività e/o procedure selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
- k) **Indicatori di output:** una misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a riassumere lo stato di avanzamento dell’investimento o progetto o quota parte di esso;
- l) **Indicatori di outcome:** una misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a rappresentare i fenomeni economico-sociali su cui il PNRR incide;
- m) **Target:** traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato;
- n) **Milestone:** traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale;
- o) **Principio “non arrecare un danno significativo”:** principio definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e ne deve essere verificato il rispetto ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;
- p) **Richiesta di Pagamento alla Commissione Europea:** Richiesta di trasferimento delle risorse presentata dallo Stato Membro alla Commissione europea due volte l’anno, a fronte del raggiungimento di un gruppo di target e milestone.
- q) **Sistema “ReGiS”:** Sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della Legge di Bilancio n. 178/2020 (Legge Bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.

## Art. 2

### *(Ambito di applicazione)*

1. Ciascuna Amministrazione centrale titolare di misure del PNRR è responsabile del coordinamento delle relative attività di gestione, del monitoraggio e del conseguimento delle relativi milestone e target e trasmette al Servizio centrale per il PNRR, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurali e tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea.
2. La realizzazione operativa dei progetti PNRR è a carico delle Amministrazioni centrali, delle Province autonome di Trento e Bolzano delle Regioni e degli Enti locali che assicurano la tempestiva ed efficace attuazione degli stessi.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2, tramite la struttura di cui all’articolo 8 del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, sono tenute a:



- a) garantire che i progetti siano sempre corredati, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, inclusa la fattura elettronica, gli ordini di impegno e di pagamento;
  - b) verificare che gli interventi siano coerenti con le ipotesi programmatiche afferenti alle misure PNRR di riferimento e soddisfino le condizioni associate in termini di contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico, del requisito "non arrecare danno significativo"; nonché dell'avanzamento concordato per milestone e target;
  - c) conferire tempestivamente al sistema informatizzato di cui al comma 1 del presente articolo i dati sulla programmazione delle procedure di attuazione per ciascuna misura e tempistica procedurale, di attuazione finanziaria e fisica per ogni singolo progetto nonché ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi secondo i criteri definiti dagli articoli 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241 anche al fine di monitorare i saldi di finanza pubblica;
  - d) fornire i dati e la documentazione atta a verificare il raggiungimento di milestone e target concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento, laddove applicabile, alimentando opportunamente il sistema informatizzato di cui al comma 1 del presente articolo anche al fine di permettere le necessarie attività di rendicontazione;
  - e) fornire i dati e la documentazione atta a verificare, a livello di singolo progetto, il soddisfacimento del principio "non arrecare danno significativo", il contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo mitigazione del cambiamento climatico;
  - f) fornire informazioni periodiche sullo stato di avanzamento degli investimenti e delle riforme, sulle eventuali difficoltà a raggiungere milestone e target concordati nei tempi prestabiliti, sulle motivazioni e tipologie di criticità incontrate, nonché sui possibili rimedi.
4. Gli elementi contenuti nel sistema informatizzato di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione del PNRR e degli interventi finanziati, nonché base informativa per l'elaborazione di tutta la documentazione ufficiale relativa al Piano.

### **Art. 3**

#### ***(Strutture e Ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi progetti)***

1. Ai fini del presente decreto e in linea con le definizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sono responsabili del monitoraggio dello stato di attuazione del Piano e dei suoi interventi:
  - a) i Soggetti Attuatori, quali le Amministrazioni centrali, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, sono responsabili della realizzazione operativa degli interventi, sono tenuti alla rilevazione dei dati dei progetti finanziati e, in particolare, degli elementi anagrafici e identificativi, della localizzazione, dei soggetti correlati al progetto, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento di lavori, acquisto di beni e realizzazione di servizi, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria, nonché dell'avanzamento dei milestone e target collegati;
  - b) le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono responsabili del monitoraggio dell'attivazione delle risorse e della selezione dei progetti e dei relativi Soggetti di cui al punto a) del presente articolo. Sono altresì tenuti al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del



conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni centrali sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori. Nel caso di ritardi o omissioni anche parziali di conferimento dei dati, non debitamente giustificati da parte dei soggetti attuatori, sono tenute a segnalare tempestivamente le inadempienze al Servizio centrale PNRR. Sono inoltre tenute al monitoraggio dei trasferimenti finanziari in entrata e in uscita a favore dei soggetti attuatori. Qualora i progetti siano attuati direttamente da strutture interne all'Amministrazione centrale di coordinamento, si applicano gli adempimenti in tema di monitoraggio di cui al punto a) del presente articolo;

- c) il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso il Servizio Centrale per il PNRR è responsabile del monitoraggio complessivo, costante e continuativo, dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Piano, rilevati a livello di Pilastro, Missione, Componente e Misura, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative, nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target e delle altre informazioni di analisi degli interventi secondo i criteri definiti all'articolo 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241. Il Servizio Centrale è inoltre responsabile, in qualità di punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, delle attività di trasferimento dei dati di monitoraggio del PNRR alla Commissione Europea ai fini degli adempimenti circa il monitoraggio dell'attuazione previsti dall'articolo 29 del medesimo Regolamento. È inoltre tenuto al monitoraggio dei flussi finanziari del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia. Qualora i progetti siano attuati direttamente da strutture interne del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a tali strutture si applicano gli adempimenti in tema di monitoraggio di cui al punto a) del presente articolo;
- d) l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è responsabile, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, della verifica, costante e continuativa, della qualità e completezza dei dati di monitoraggio trasmessi dai Soggetti Attuatori e dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, nonché della verifica di conseguimento di milestone e target anche ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano e delle Richieste di Pagamento alla Commissione Europea.

#### **Art. 4**

##### ***(Modalità, regole e strumenti per il conferimento dei dati)***

1. I Soggetti di cui all'articolo 3, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, dovranno provvedere alla registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio attraverso il sistema informatizzato che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile ai sensi dell'articolo 1 comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per il corretto utilizzo del sistema informatizzato è reso disponibile un apposito Manuale utente che costituisce il riferimento del sistema di monitoraggio ne descrive i contenuti e la valenza dei relativi dati ai fini di una corretta rilevazione per la rendicontazione alla Commissione Europea.

2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 punti a) e b) dispongano già di un proprio sistema informativo deputato allo scambio elettronico dei dati ed alla registrazione, raccolta e trasmissione delle informazioni di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo di programmi e progetti finanziati da risorse nazionali e/o comunitarie, possono, anche ai fini della riduzione degli oneri e della spesa in capo alle Amministrazioni, utilizzare tale sistema per alimentare il sistema informatizzato di cui al comma 1.



3. Ai fini dell'utilizzo del sistema di cui al comma 2 del presente articolo, lo stesso sistema deve presentare e garantire specifici requisiti tecnici e gestionali ovvero:

- a) prevedere la gestione delle informazioni del PNRR ovvero dell'investimento/riforma di responsabilità in coerenza con i dettami del Reg. (UE) 241/2021 e dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- b) gestire, quali dati minimi, il tracciato informativo previsto per il PNRR;
- c) garantire il trasferimento dei dati al sistema informatico di cui al comma 1.

4. I Soggetti che operano direttamente attraverso il sistema informativo di cui al comma 1 del presente articolo conferiscono i dati e le informazioni secondo le modalità e le regole definite da apposito documento tecnico (Manuale utente) redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

## **Art. 5**

### ***(Misure volte ad agevolare il monitoraggio e la tracciabilità dei finanziamenti e del processo di attuazione)***

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Amministrazioni titolari anche di natura regolamentare che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano la realizzazione di investimenti, previa ripartizione delle risorse e specifica individuazione dei beneficiari e degli interventi stessi, devono contenere per ciascun progetto del PNRR, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020.

2. Le Amministrazioni titolari, nell'emettere i mandati di pagamento in uscita dal Bilancio dello Stato tramite SICOGE a valere sugli interventi e investimenti del Piano, riportano il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari non sono ammessi mandati cumulativi a favore dello stesso Ente riferiti a due o più interventi CUP.

3. Al fine di assicurare il principio di unicità dell'invio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g bis), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei Soggetti attuatori, gli stessi Soggetti attuatori provvedono, in attuazione della normativa vigente, ai seguenti adempimenti:

- a) associazione CUP-CIG nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP): il responsabile unico del procedimento (RUP), ove previsto, provvede all'inserimento del CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione associandoli sul sistema SIMOG dell'ANAC ai fini della comunicazione alla BDNCP;
- b) fatture elettroniche: le fatture elettroniche ricevute dai soggetti attuatori riportano, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG degli interventi. Ai fini del pagamento delle fatture trova applicazione quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- c) pagamenti su SIOPE: le Pubbliche Amministrazioni per le quali sono state attivate le procedure di SIOPE+ effettuano i pagamenti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 garantendo negli ordini di pagamento l'inserimento dei codici CUP per i progetti del Piano e dei codici CIG, secondo le modalità previste della legge 13 agosto 2010, n. 136. Fino alla completa chiusura del monitoraggio SIOPE, i tesoriери e i cassieri garantiscono la trasmissione di tali codici anche alla banca dati SIOPE, secondo le Regole di colloquio tesoriери – Banca d'Italia, consultabili nel sito internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di



tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+” sono aggiornate al fine di consentire l’inserimento dei codici CUP anche negli ordini di incasso;

- d) pagamenti effettuati tramite contabilità speciali: se il soggetto titolare del CUP è un titolare di Contabilità Speciali (CS) utilizzate per l’attuazione del progetto, nelle operazioni di pagamento o di trasferimento di risorse è sempre riportato il CUP.

4. Tramite apposito protocollo d’intesa, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e ANAC definiscono modalità di interscambio dei dati utili alle rispettive funzioni di verifica e di controllo. Anche al fine di monitorare l’adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere di cui all’articolo 47 del decreto legge del 31 maggio 2021, n.77, con provvedimento dell’ANAC sono altresì individuati i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo termini e forme di comunicazione standardizzate. In caso di omissione o di informazioni non veritiere trova applicazione l’articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

## **Art. 6**

### ***(Definizione set informativo)***

1. Il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 garantisce il monitoraggio efficace dell’attuazione del PNRR e assicura i dati a livello di singolo intervento che rappresenta l’unità minima di rilevazione.

2. Il set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere, conservare e trasmettere è individuato all’interno del Protocollo Unico di Colloquio v. 2.2 di novembre 2020 e s.m.i. di cui alla Circolare MEF n. 18 del 30 aprile 2014. Il portato informativo sarà opportunamente revisionato sulla base delle specificità attuative del PNRR e comunicato tramite apposita nota circolare del Servizio Centrale per il PNRR, d’intesa con l’Unità di missione di cui all’articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Le informazioni, per quanto riguarda il singolo progetto, devono includere in tutti i casi: le informazioni anagrafiche e identificative del progetto (es: CUP - codice unico di progetto ed il CIG - codice identificativo di gara), i riferimenti alla Missione, Componente e Misura che lo finanzia, la procedura di attivazione, la localizzazione, i soggetti correlati, il quadro economico e relative voci di spesa, le procedure di affidamento lavori, acquisto beni e servizi, le modalità rendicontative, gli avanzamenti finanziari anche intesi quali impegni contabili, impegni giuridicamente vincolanti, spese e pagamenti, le fasi procedurali di attività, i valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, il livello di conseguimento di milestone e target, i trasferimenti contabili, il contributo all’obiettivo digitale e all’obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico, il soddisfacimento del requisito “non arrecare danno significativo”, gli elementi utili per l’analisi e la valutazione degli interventi secondo i criteri definiti agli articoli 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241.

4. Tramite apposita sezione del sistema informatico verranno altresì raccolte informazioni periodiche sullo stato di avanzamento degli investimenti e delle riforme, sulle eventuali difficoltà a raggiungere milestone e target concordati nei tempi prestabiliti, sulle motivazioni e tipologie di criticità incontrate, nonché sulle possibili azioni rimediali.

## **Art. 7**

### ***(Modalità e tempistiche di monitoraggio)***

1. I Soggetti di cui all’articolo 3 del presente decreto, nell’ambito delle proprie responsabilità, sono tenuti a porre in essere tutte le azioni volte ad attuare un ottimale, continuo e costante processo di raccolta e monitoraggio di dati e documenti inerenti l’attuazione del PNRR, organizzando il flusso delle informazioni in coerenza e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, al fine di



garantire la piena disponibilità dei dati significativi, aggiornati, attendibili e coerenti utili a fornire un quadro costantemente aggiornato sullo stato dell'arte della realizzazione del progetto in relazione ai valori e ai livelli di conseguimento di attività, procedure, spese, target e milestone.

2. Le Amministrazioni coinvolte nel processo di monitoraggio hanno, pertanto, l'obbligo di conferire e registrare i dati e le informazioni in maniera tempestiva sul sistema informatizzato messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ovvero sul sistema di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto al fine di garantire, a tutti i livelli di gestione e presidio del PNRR, un monitoraggio continuativo.

3. In considerazione del fatto che i trasferimenti di risorse della Commissione Europea allo Stato Membro sono legati al soddisfacente raggiungimento dei target e milestone previsti dal PNRR, al fine di consentire la trasmissione delle Richieste di Pagamento alla Commissione Europea secondo le tempistiche e le modalità definite dall'articolo 22 del Reg. (UE) 241/2021, i Soggetti Attuatori e le Amministrazioni centrali responsabili degli interventi sono responsabili del tempestivo conferimento delle informazioni necessarie e riferite allo stato di avanzamento dei progetti di competenza.

## **Art. 8**

### ***(Protezione dei dati personali)***

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti in attuazione del presente decreto è necessario ai fini del perseguimento dei connessi interessi pubblici rilevanti e quindi legittimo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento (UE) 2016/679. L'Amministrazione titolare dei dati assicura la proporzionalità del loro trattamento per lo svolgimento delle procedure di utilizzo dei fondi dell'Unione nei limiti previsti dall'articolo 22 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/241.

## **Art. 9**

### ***(Open data)***

1. Sulla base delle informazioni conferite al sistema informatizzato di cui all'articolo 1 del presente decreto, nonché alla luce di quanto disposto all'articolo 1 comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende accessibile in formato elaborabile e in formato navigabile dati sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, assieme ai costi programmati e ai milestone e target perseguiti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro dell'economia e delle finanze

